

**Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 17.02.2015 n. 163**

**Materia:** irripetibilità somme pensionistiche

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO**

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI	Presidente
Dott. Nicola LEONE	Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere relatore
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO	Consigliere
Dott. Bruno Domenico TRIDICO	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio pensionistico di appello in materia di pensioni militari, iscritto al n. 46836 del Registro di Segreteria, proposto dall' INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Urso, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

*avverso* la sentenza n. 38/2013 depositata in data 01.02.2013, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana;

*e nei confronti* di G. R., nato a Pisa il 15.08.1947, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rita Moscioni ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Matteotti n. 73, presso lo studio dell'Avv. Crucianelli Fernando;

e del MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, Via XX Settembre, Roma;

Visti gli atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 27 gennaio 2015, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l'Avv. Dario Bottura, in delega, per l'INPS, assente l'Avv. Anna Rita Moscioni per la parte appellata, non costituito il Ministero della Difesa;

Ritenuto in

### **FATTO**

L'odierno appellato, già Colonnello A.M., ha avuto liquidata la pensione provvisoria a decorrere dal 1.11.1997, mentre la pensione definitiva gli è stata liquidata solo con D.M. n. 202 dell'8.11.2005 e il recupero, peraltro, è stato disposto dall'INPS solo con provvedimento datato 8.06.2011.

La differenza nel *quantum*, pari ad euro 9.833,09, deriva dunque da conguaglio con la pensione provvisoria, che risulta essere stata erogata in misura superiore rispetto a quella definitiva per effetto di un errore dell'Amministrazione, dal momento che l'intera base pensionabile era stata computata inizialmente in quota "A", in contrasto con la normativa in materia (D.L. n. 503/1992).

L'interessato ha impugnato il citato provvedimento e con sentenza n. 38 del 1.02.2013 il giudice Unico delle Pensioni ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle maggiori somme indebitamente erogategli, con restituzione delle somme già trattenute in sede di recupero erariale oltre ad accessori.

Il primo giudice ha invece respinto la domanda di rivalsa formulata in subordine dall'INPS nei confronti del Ministero della Difesa, affermando il difetto di giurisdizione della Corte dei conti su detta pretesa.

Ha proposto appello l'INPS, in qualità di successore *ex lege* dell'INPDAP, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 206 del DPR n. 1092 del 1973 e dell'art. 2033 c.c..

Ritiene l'Istituto appellante di non condividere il capo della sentenza in cui è stata statuita l'irripetibilità delle somme corrisposte in eccesso, non potendo rilevare, nel caso di specie, l'affidamento di controparte e l'elemento soggettivo della buona fede. Peraltro, la disposta irripetibilità si pone in contrasto con il principio generale di autotutela delle Pubbliche Amministrazioni e di corretta gestione del pubblico denaro. L'appellante invoca, nella fattispecie, l'applicazione dell'art. 2033 del c.c. e ritiene definitivamente superata la tesi seguita dalle Sezioni Riunite con decisione n. 7/QM/2007, richiamata dalla sentenza impugnata, secondo cui il mero decorso del tempo fissato per l'adozione del provvedimento definitivo consolida la fattispecie.

Ha chiesto pertanto di voler annullare l'impugnata sentenza, ritenendo corretta e dovuta l'azione restitutoria intrapresa dall'INPS, con conseguente diritto dell'Istituto a ripetere tutte le somme indebitamente percepite dal pensionato.

In via subordinata, l'INPS ha chiesto l'annullamento della decisione per violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto di giurisdizione con riferimento al mancato accoglimento della domanda di rivalsa spiegata nei confronti dell'Ente datore di lavoro e, per l'effetto, condannare il suddetto Ente a

rifondere all'INPS quanto da questo versato a titolo di indebito maturato sulla pensione di parte appellata.

Con memoria depositata il 22 dicembre 2014 si è costituito il Col. A.M. G. R., con il patrocinio dell'Avv. Anna Rita Moscioni, il quale ha eccepito in primo luogo la violazione dell'art. 2 della legge n. 241/90, nonché del D.M. n. 603 del 1993, il quale prevede che per la concessione della pensione ordinaria è previsto un termine massimo di 330 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In subordine e nel merito, ha insistito per l'infondatezza dell'appello avversario per contrasto con la pacifica giurisprudenza di queste Sezioni di appello, intesa a privilegiare l'irripetibilità dell'indebito ogni volta che, come nella specie, sia ravvisabile il legittimo affidamento del pensionato.

All'odierna pubblica udienza, udito il relatore, il difensore dell'Ente previdenziale, Avv. Dario Bottura, ha confermato quanto dedotto nell'atto di appello.

## **DIRITTO**

Il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare la questione sollevata dall'INPS in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte sull'azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

La motivazione adottata dal primo giudice, infatti, ha rigettato la domanda di rivalsa nella considerazione che la normativa di settore (art. 8, comma 2, del DPR n. 538 del 1986) concerne i soli trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di Previdenza, per cui l'affermata giurisdizione di questa Corte dei conti in materia non trova applicazione al caso in questione, che coinvolge un ex dipendente di un'Amministrazione centrale

dello Stato, e la relativa azione di rivalsa dovrebbe essere proposta dinanzi al Giudice ordinario.

La motivazione non può essere condivisa. Questa Sezione, con molteplici decisioni, che costituiscono ormai giurisprudenza consolidata, ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione nella materia della rivalsa tra l'ordinatore primario di spesa (l'Amministrazione da cui dipendeva il pensionato cui sono state versate somme in eccesso sulla pensione provvisoria, rispetto a quanto poi determinato in sede di liquidazione della pensione definitiva) e l'ordinatore secondario di spesa (l'INPDAP, oggi l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici) in ragione della autonomia dei bilanci delle singole Amministrazioni.

Se anche fosse vero, come prospettato dal primo giudice, che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella materia sembra riguardare questioni di giurisdizione azionate da enti locali, per i quali esiste la norma specifica dell'art. 8 del DPR n. 538 del 1986, non è men vero che ricorre nella specie la *eadem ratio*, cui non può che seguire la medesima soluzione.

L'appello dell'INPS merita pertanto accoglimento su tale specifico punto della sentenza, che viene quindi annullato, senza, tuttavia, disporre rinvio al primo giudice, poiché questa Sezione nega che, per il giudizio di rivalsa, in ragione della diversità di *petitum* e di *causa petendi*, sussista un litisconsorzio necessario con l'Amministrazione nel giudizio sulla ripetibilità nei confronti del pensionato e, quindi, l'Istituto potrà promuovere autonomo giudizio.

Passando al merito, la fattispecie in esame concerne la legittimità o meno del recupero effettuato dall'INPS nei confronti di un pensionato che, per oltre nove anni, si è visto corrispondere maggiori somme a titolo di trattamento

pensionistico provvisorio. La successiva rideterminazione del dovuto ha dato luogo – a seguito del conguaglio effettuato – ad un credito erariale di € 9.833,09 per somme indebitamente percepite dall'interessato.

Al riguardo appare opportuno sottolineare che sul citato argomento si sono pronunciate di recente le Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 2/QM/2012) affermando il seguente principio di diritto: *“lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabili da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”*.

Sostanzialmente, quindi, le Sezioni Riunite hanno inteso dare soluzione alla problematica in questione attraverso il richiamo ad una serie di elementi, tutti rilevanti e tutti relativi al principio del legittimo affidamento, valutando i quali il giudice può orientare il proprio convincimento ritenendone o meno la decisività con riferimento alla fattispecie di causa.

Le Sezioni Riunite hanno ritenuto, infatti, che il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito "matura e si consolida con il protrarsi del tempo, ed è opponibile dall'interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria". Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi:

a)--il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

b)--la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l'interessato percepiva in servizio);

c)--le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'Amministrazione fosse già in possesso, *ab origine*, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico".

Riguardata la fattispecie alla luce dei menzionati principi, che questa Sezione non può non condividere, va osservato che il giudice di primo grado (pagg. 4-5 della sentenza) si è già pronunciato sulla sussistenza dell'affidamento incolpevole del pensionato, che non ha in alcun modo contribuito all'insorgenza del credito erariale; tale assunto – che peraltro costituisce questione di fatto, insindacabile in appello ex art. 1, c. 5, L. n. 19/1994 – è comunque da

condividere: l'interessato aveva fatto legittimo affidamento sul trattamento pensionistico nella misura percepita dal 1997 al 2006, anche perché la stessa misura dell'indebito - poco più di 9.000 euro nell'arco di oltre nove anni - era tale da non avere potuto obiettivamente destare, nel percipiente, sospetti di errori. Infine, non può non essere evidenziato il comportamento dell'amministrazione, che perviene alla definizione della pensione definitiva dopo un periodo inaccettabilmente lungo, oltre ogni ragionevole limite e senza alcuna giustificazione.

Per le suesposte considerazioni, ed alla luce della riportata giurisprudenza, può tranquillamente essere affermata, nel caso di specie, l'illegittimità dell'azione di recupero esercitata dall'INPS - ferma restando, occorre ribadire, la legittimità e doverosità della correzione apportata al trattamento pensionistico.

Da quanto premesso consegue l'obbligo di restituzione all'interessato degli importi *medio tempore* recuperati dall'Amministrazione, senza tuttavia maggiorazione di oneri accessori.

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (v., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione I app., 18 novembre 2009, n. 642).

Le spese legali, invece, vanno compensate tra le parti, stante il complesso *iter* interpretativo che ha caratterizzato la materia in esame.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello - definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata,



- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello proposto dall'INPS, e, per l'effetto, annulla senza rinvio il capo della sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di rivalsa;

- RESPINGE per il resto l'appello in epigrafe, proposto dall'INPS – Gestione ex INPDAP avverso la sentenza n. 38/2013 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, depositata il giorno 1.02.2013.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.01.2015